



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI**  
**SEZIONE UNICA CIVILE**

**N. R.G. 3266/2022**

Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco  
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

definitiva nel procedimento introdotto da

*Parte\_1* C.F. *P.IVA\_1*, con l'avv. MARCO VALENTINI e avv.  
BARRAVECCHIA GIANLUCA

OPPONENTE

contro

*Controparte\_1* C.F. *C.F.\_1*  
con l'Avv. BAIETTINI FABRIZIO

OPPOSTA

**Conclusioni:**

Come da note in atti

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.

Argomentava parte opponente, in estrema sintesi: - con decreto ingiuntivo n. 1018/2022 R.G. n. 1464/2022, emesso e pubblicato il 9/9/2022 nonché notificato via PEC all'esponente in pari data 9/9/2022, il Giudice Unico del Tribunale di Rimini ingiungeva a *Parte\_1* di pagare, in favore di *Controparte\_1* la somma di € 21.740,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 come da domanda, nonché spese e compenso professionale del procedimento monitorio ivi liquidati in € 145,50 per anticipazioni ed € 900,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22% come per legge e successive

occorre (allegato n. 1); - peraltro, non è dato sapere in forza di quali ragioni e causali sia stata richiesta l'ingiunzione per tale somma in favore di *Controparte\_1* [...] poiché l'allegato messaggio PEC di notifica contiene un ricorso monitorio richiesto da e verso soggetti non aventi alcuna attinenza con beneficiario e destinatario dell'ingiunzione qui opposta, trattandosi di ricorso per decreto ingiuntivo richiesto da *Controparte\_2* (C.F. *P.IVA\_2* nei confronti di tale società *CP\_3* [...] con sede in Cologno al Serio - in Via Antignano 39 - (C.F. *P.IVA\_3* ), per la somma (anch'essa in alcun modo coincidente con il decreto ingiuntivo contestualmente notificato a *CP\_4* di "€ 11.984,20 oltre agli interessi di mora come da Regolamento della *CP\_2* ed alle competenze e spese della presente procedura ed altre successive eventuali occorrente"; - senonché, *CP\_4* ritenendo il predetto decreto ingiuntivo assolutamente illegittimo, infondato ed ingiustificato e, prima ancora, assolutamente nullo /inesistente al pari della relativa notifica in quanto contenente un ricorso monitorio a cui l'odierna opponente è evidentemente del tutto estranea, con il presente atto propone formale opposizione avverso il medesimo - è del tutto evidente che ci troviamo di fronte ad una notifica nulla che, non ponendo la parte ingiunta di valutare effettivamente causali e ragioni in fatto e in diritto poste ex adverso a fondamento delle proprie asserite pretese creditorie, preclude ogni reale possibilità di difesa e, per l'effetto, travolge lo stesso decreto ingiuntivo notificato imponendone, in accoglimento della presente esposizione, l'integrale revoca, con conseguente condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opponente.

Si costituiva parte opposta rilevando quanto segue - nel proprio atto di citazione controparte contesta la nullità del decreto ingiuntivo n.1018/2022, emesso dal Tribunale di Rimini il 09.09.2022, in quanto notificato unitamente ad un ricorso per ingiunzione richiesto nei confronti di altro soggetto (evidentemente allegato per errore in luogo di quello depositato presso il Tribunale e sulla base del quale l'Autorità Giudiziaria ha emesso il suddetto provvedimento) - l'opponente così afferma: "L'allegato messaggio PEC di notifica contiene un ricorso monitorio richiesto da e verso soggetti non aventi alcuna attinenza con beneficiario e destinatario dell'ingiunzione qui opposta." - la circostanza risponde a verità ma, contrariamente a quanto sostiene controparte, ciò non

determina alcuna nullità del decreto ingiuntivo - in caso di notifica irregolare, per mancata allegazione dell'atto di ricorso su cui si fonda il procedimento, trova piena applicazione il principio generale secondo il quale "la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato".

Preliminarmente si osserva che l'attore opponente ha documentalmente provato di aver ricevuto in notifica inesatta.

La notificazione della copia incompleta del ricorso deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come nel caso in esame.

Il ricorso risulta infatti totalmente privo del petitum, mancando completamente la parte contenente la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, e parzialmente privo della causa petendi, mancando parte della narrativa.

Pertanto, deve dichiararsi la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.

Al riguardo si distinguono tre diverse ipotesi (Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552; Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2013, n. 22806; Cass. civile, sez. I, 13 giugno 2013, n. 14910; Tribunale S.Maria Capua V., 22 maggio 2013, n. 5336 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261; Tribunale Milano, sez. III, 13 novembre 2012, n. 12499 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. fall., 04 luglio 2012, n. 1875 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Modena, sez. I, 10 maggio 2012, n. 763; Tribunale Torino, sez. fer., 31 agosto 2011 in Foro padano 2012, 4, 618; Tribunale Roma, 07 luglio 2011, n. 14720; Tribunale Milano, sez. lav., 04 luglio 2011, n. 3000; Cass. civile, sez. I, 02 aprile 2010, n. 8126; Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15892; Cass. civile, sez. III, 02 aprile 2009, n. 8011; Cass. civile, sez. III, 24 ottobre 2008, n. 25737; Cass. civile, sez. III, 09 luglio 2008, n. 18847; Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515; Cass. civile, sez. I, 13 luglio 2006, n. 15918; Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938; Cass. civile, sez. I, 17 maggio 2007, n. 11515; Cass. civile, sez. I, 24 settembre 2004, n. 19239; Cass. civile, sez. III, 01 giugno 2004, n. 10495; Cass. civile, sez. lav., 01 settembre 2003, n. 12752; Cass. civile, sez. I, 26 luglio

2001, n. 10183; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9872; Cass. civile, sez. I, 11 agosto 1993, n. 8593; Cass. civile, sez. I, 04 dicembre 1991, n. 12998; Cass. civile, Sezioni Unite, 04 novembre 1980, n. 5907) - Notificazione inesistente (ossia non effettuata) o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto), nel qual caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi: con la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.c.; con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. att. c.p.c.); con l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. - Notificazione nulla o irregolare, nel qual caso non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può comunque esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - notificazione tardiva, nel qual caso, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare.

Si richiamano: Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552 "Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. è ammissibile solo con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi." Cass. civile, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 1219: "Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ." Cass. civile, sez. III,

07 ottobre 2013, n. 22806: “La nullità della notifica del decreto ingiuntivo (nella specie: perché dalla relata non risultava la menzione dell’esito negativo delle ricerche delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.), al contrario dell’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all’art. 644 c.p.c., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell’opposizione, eventualmente tardiva.” Cass. civile, sez. I, 07 dicembre 2012, n. 22261 in Guida al diritto 2013, 12, 32: “La mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (a differenza di quanto si verifica in caso di sua inesistenza) anche se causa di inefficacia del decreto, quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l’opposizione di cui agli art. 615 e 617 c.p.c. dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo.”...“Il decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente (notifica non effettuata) o giuridicamente inesistente (notifica avvenuta in luogo ed a persona privi di riferimento alcuno al debitore ingiunto) è inefficace ai sensi dell’art. 644 c.p.c. e detta inefficacia può esser fatta valere sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.), sia con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.” Cass. civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18791 “Nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.

Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non

accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.” Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959 “La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.”.

La Cass. civile, Sezioni Unite, 12 maggio 2005, n. 9938 osserva “La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 c.p.c. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, laddove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, “se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione”, comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata.

Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 c.p.c., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione.”

Nel caso in esame, pur non trovando applicazione l'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è stata comunque correttamente fatta valere da parte opponente.

Pertanto, deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Legittime e condivisibili le anzidette argomentazioni, attesi i fatti storici incontestabili, come da documentazione allegata agli atti di causa.

Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in

sentenza; donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.

Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr., per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).

Attesa quindi la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, la contrastante giurisprudenza, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.

Resta assorbita ogni altra questione

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; revoca il decreto ingiuntivo opposto; spese di lite compensate.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c..

Rimini, 05/05/2025

Il Giudice

F. Monaco